



Edizione di lunedì 3 Giugno 2024

CASI OPERATIVI

La detrazione 50% compete al futuro acquirente anche per i lavori sull'autorimessa pertinenziale da acquistare

di **Euroconference Centro Studi Tributari**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'ambito soggettivo Imu

di **Laura Mazzola**

ENTI NON COMMERCIALI

Safeguarding Policy nello sport dilettantistico

di **Matteo Pozzi**

BILANCIO

Aspetti fiscali del trattamento di fine mandato: la data certa

di **Stefano Rossetti**

LA LENTE SULLA RIFORMA

Forma degli atti del processo con insidie per il contribuente

di **Angelo Ginex**

OSSERVATORIO PROFESSIONI

Nasce il Manifesto dell'Al

di **Redazione**

CASI OPERATIVI

La detrazione 50% compete al futuro acquirente anche per i lavori sull'autorimessa pertinenziale da acquistaredi **Euroconference Centro Studi Tributari****FiscoPratico**
La **piattaforma editoriale integrata** con l'**AI**
per lo **Studio del Commercialista**
[scopri di più >](#)

Mario Rossi intende acquistare un fabbricato di categoria C/2 da adibire ad autorimessa (con conseguente trasformazione in categoria C/6). È applicabile alla sola pertinenza la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il fabbricato abitativo a cui si riferisce non è stato oggetto di alcun intervento?

Poiché i tempi per l'acquisto potrebbero essere piuttosto dilatati, si chiede se sia possibile effettuare i lavori prima di procedere all'acquisto; in tal caso cosa avviene se, per qualche motivo, poi la vendita non dovesse avvenire? Il proprietario fruirà della detrazione e Mario Rossi si dovrà far pagare almeno l'importo della detrazione?

[LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...](#)

**FiscoPratico**

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

L'ambito soggettivo Imu

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Gestione degli errori e responsabilità del professionista

Scopri di più

L'imposta municipale unica (Imu) è, in generale, dovuta dai **soggetti possessori di immobili**.

Nel dettaglio, ai sensi dell'[articolo unico, comma 743, L. 160/2019](#), i **soggetti passivi d'imposta** sono:

- il **proprietario**;
- il **titolare del diritto reale** di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie;
- il **genitore assegnatario della casa familiare** a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.

Inoltre:

- nel caso di concessione di **aree demaniali**, il soggetto passivo è il **concessionario**;
- per gli **immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria**, il soggetto passivo è il **locatario**, a decorrere dalla **data di stipula** e per tutta la durata del contratto.

Nell'ipotesi di più soggetti passivi, con riferimento a un medesimo immobile, **ognuno** di essi è **titolare di un'autonoma obbligazione tributaria**.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta, occorre tenere conto di tutti gli **elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso**.

Tutto ciò premesso, ne deriva che risultano **esclusi dal pagamento dell'imposta**:

- il **nudo proprietario**, in quanto il soggetto passivo è il titolare del diritto reale di godimento;
- il **conduttore dell'immobile**, in quanto il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento;
- la **società di leasing concedente**, in quanto il soggetto passivo è il locatario;
- il **comodatario**, in quanto il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto

reale di godimento;

- **l'affittuario dell'azienda**, se l'azienda comprende un immobile, in quanto il soggetto passivo è il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento dell'immobile stesso;
- **il genitore non assegnatario della casa familiare**, in quanto il soggetto passivo è il genitore assegnatario.

Inoltre, si evidenzia che la determinazione dell'imposta dovuta si basa su diverse variabili:

- la **quota di possesso**;
- il **periodo di possesso**;
- la **modifica delle aliquote d'imposta**.

In merito al periodo di possesso, si rammenta che il **mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni**, di cui il mese stesso è composto, **è computato per intero**.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e **l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico**, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Vale a dire che, se il trasferimento di possesso **è avvenuto il giorno 15 del mese di aprile** (composto da 30 giorni), **l'Imu dovuta dall'acquirente**.

Diversa l'ipotesi di trasferimento del possesso avvenuto il **giorno 17 del mese di aprile**; infatti, in tale caso, l'Imu dovuta rimane **a carico del cedente**.

Safeguarding Policy nello sport dilettantistico

di **Matteo Pozzi**

Seminario di specializzazione

Politiche di Safeguarding nello sport dilettantistico

Nuovi adempimenti per asd e ssd alla luce della riforma dello sport

Scopri di più

L'importanza del **Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei sodalizi sportivi dilettantistici** è cresciuta significativamente, alla luce delle recenti normative in tema di **Safeguarding Policy**, stabilite nei principi generali emanati dal CONI con lo scorso 25.7.2023, da parte del proprio **Osservatorio Permanente**. Oltre alla adozione di Modelli Organizzativi e di Gestione (MOG) e di Codici di Condotta, le sportive sono chiamate anche a **nominare la predetta figura che**, in base alla maggior parte delle Linee Guida degli organismi affilianti, **dovrà avere funzione anche di Responsabile Protezione Minori**, di cui al [comma 6, articolo 33, D.Lgs. 36/2021](#). Questo ruolo, cruciale per garantire un ambiente sportivo sicuro e inclusivo, è **stato ulteriormente delineato dalle disposizioni dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021** e dal D.Lgs. 36/2021 (parte integrante della Riforma dello Sport e del lavoro sportivo).

L'[articolo 16, D.Lgs. 39/2021](#), mira, infatti, a **rafforzare la protezione dei minori** e delle persone vulnerabili nello sport ed in generale di tutti i tesserati, imponendo a tutti gli enti sportivi di **adottare misure preventive e di tutela contro abusi, violenze e discriminazioni** in forza di specifiche Linee Guida che ogni Federazione, Ente di Promozione e Disciplina Sportiva Associata, **ha già emanato**.

Il D.Lgs 36/2021, come noto, introduce **importanti cambiamenti nel lavoro sportivo**, disciplinando le collaborazioni e i rapporti di lavoro nei sodalizi sportivi dilettantistici introducendo figure tipiche di lavoratore sportivo (articolo 25) accanto a specifiche mansioni riconosciute dai Regolamenti Tecnici (articolo 25, comma 1-ter) e rientranti in apposito elenco di cui al recente DPCM del 21.2.2024, a cui potranno **applicarsi le forme contrattuali della collaborazione coordinata e continuativa**, del lavoro subordinato ed autonomo. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni svolge funzioni di monitoraggio, prevenzione e intervento in caso di segnalazioni; tuttavia, **non sarà possibile inquadralo come "lavoratore sportivo"** né tantomeno essere ricompreso nelle altre figure del c.d. "mansionario sportivo". Nessun problema, invece, ad affidargli **un incarico volontario** (magari perché svolge già altre funzioni in seno al sodalizio) o **nelle altre forme tipiche di lavoro**. La natura della collaborazione in ambito dilettantistico è **variegata**: può trattarsi di una co.co.co sportiva (collaborazione coordinata e continuativa) o di un rapporto di lavoro subordinato, a seconda delle specifiche mansioni e dell'autonomia operativa del **collaboratore oppure disciplinata**

nella forma autonoma a partita Iva.

Altro aspetto da considerare, è quello rappresentato dal fatto che **la maggior parte delle Linee Guida delle Federazioni Sportive Nazionali** e degli altri enti di affiliazione **includono disposizioni disciplinari in caso di violazione delle norme di comportamento** che dovranno essere recepite nei Modelli di Organizzazione e Gestione (MOG) e **nei Codici di Condotta dei sodalizi sportivi**. Queste linee guida prevedono anche **procedure di sanzioni disciplinare anche in via cautelare** (es. sospensione), essenziali per mantenere un ambiente sportivo sicuro e rispettoso della dignità di ogni tesserato. L'applicazione di tali misure nei confronti di un mero associato al sodalizio **non destano particolari problemi**, dato che vanno ad inserirsi all'interno del c.d. **contratto associativo tra ente e socio**, al pari di ogni altra violazione statutaria o regolamentare interna che verrà trattata e risolta con procedure e strumenti di rimedi tipici in seno all'ente sportivo (es. esclusione del socio). Tuttavia, **se tali misure venissero applicate nei confronti di un soggetto inquadrato come lavoratore sportivo nella forma autonoma** (e presuntiva) della co.co.co sportiva, ciò potrebbe incidere **sulla genuina natura del rapporto scelto dalle parti**. Un aspetto cruciale, infatti, è il rischio di **riqualificazione del rapporto di lavoro**. Sebbene l'onere della prova spetti sempre alla parte lavoratrice, è bene ricordare che il **"richiamo disciplinare" e l'irrogazione delle relative sanzioni rappresenta uno degli indici tipici della subordinazione** ormai consolidato dalla giurisprudenza che, se accertato in sede di giudiziale, comporterebbe un **conseguente obbligo di esborso nei confronti del collaboratore di differenze retributive e contributive** in capo all'organizzazione sportiva. In alternativa, sarebbe auspicabile suggerire, in caso di violazione delle norme di comportamento a tutela di abusi, violenze e discriminazioni da parte del collaboratore, **di prevedere nel contratto una clausola di recesso per giusta causa** dal rapporto da parte del sodalizio sportivo. Occorrerà, pertanto, prestare particolare attenzione nella **redazione di MOG e Codici di Condotta** su tali aspetti, al fine di **evitare il rischio di successive vertenze e contenziosi giuslavoristici**.

BILANCIO***Aspetti fiscali del trattamento di fine mandato: la data certa***di **Stefano Rossetti**

OneDay Master

Componenti negativi del reddito d'impresa

Scopri di più

Il **trattamento di fine mandato** (TFM) è un'indennità che le società possono corrispondere agli **amministratori/collaboratori** alla scadenza del loro mandato e che si forma **per effetto dell'accantonamento pluriennale**, in apposito fondo, di una **quota parte del compenso** spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale in capo agli amministratori, il TFM è riconducibile ai **redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente** ex [articolo 50, comma 1, lettera c-bis\), Tuir](#), il quale ricomprende *“le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”*.

Qualora, invece, **gli uffici o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente** ex [articolo 49, comma 1, Tuir](#), o **nell'oggetto dell'arte o professione** ex [articolo 53, comma 1, Tuir](#), le somme erogate costituiranno rispettivamente **redditi di lavoro dipendente o autonomo**.

Relativamente alle modalità di tassazione, qualora **le somme in questione siano riconducibili a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente**, l'[articolo 17, comma 1, lettera c\), Tuir](#), prevede l'applicazione del **regime di tassazione separata** per le *“indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lett. c-bis) dell'articolo 50, se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto”*.

Secondo l'Amministrazione finanziaria ([risoluzione n. 124/E/2017](#)):

- l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, incluso il trattamento di fine mandato, è determinato, secondo **criteri di ragionevolezza e congruità** rispetto alla

realtà economica dell'impresa, attraverso una specifica **previsione statutaria**, ovvero **mediante una delibera assembleare dei soci**;

- ai fini della fruizione del **regime di tassazione separata** di cui al citato [articolo 17, comma 1, lettera c\), del Tuir](#), è richiesto che il diritto al trattamento di fine mandato risulti da un atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Per quanto riguarda, invece, il **trattamento in capo alla società**, gli accantonamenti stanziati relativi al TFM sono deducibili, ai sensi dell'[articolo 105, comma 4, Tuir](#), **nei limiti delle quote maturate nell'esercizio, in conformità alle disposizioni legislative e contrattuali**.

La **giurisprudenza è monolitica** nel ritenere che *"in base al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c) e 105 del DPR n. 917 del 1986, **possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all'inizio del rapporto, che ne specifichi anche l'importo**"* (per tutte vedasi Corte di Cassazione, Sentenza n. 19445/2023).

Ad avviso della giurisprudenza, dunque, la **data certa** conferisce al costo (accantonamento) i crismi della **certezza e obiettiva determinabilità**, quali condizioni necessarie per la deduzione dei costi ai sensi dell'articolo 109, Tuir.

Dello stesso avviso è l'**Amministrazione finanziaria** (per tutte vedasi [risoluzione n. 124/E/2017](#)).

Nell'ipotesi in cui dovesse **mancare il requisito della data certa**, l'indennità sarebbe **deducibile nel periodo d'imposta della corresponsione**.

Come sopra visto, dunque, la **data certa** rappresenta un elemento cruciale nelle vicende fiscali.

Sul punto l'Amministrazione finanziaria, con la [circolare n. 10/E/2007](#), ha chiarito che il requisito della certezza della data si collega alla disciplina civilistica in materia di prove documentali. In particolare, l'[articolo 2704, cod. civ.](#), contiene un elenco, non tassativo, degli strumenti in base ai quali la data della scrittura privata non autenticata debba considerarsi certa. La norma sopra citata fa riferimento, tra l'altro, a qualsiasi "fatto" che possa essere **idoneo a stabilire l'anteriorità della scrittura**.

A titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate ritiene che **conferisca data certa**:

- la **formazione di un atto pubblico**;
- l'**apposizione di autentica**, il deposito del documento o la vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- la registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;
- il **timbro postale** che deve ritenersi idoneo a conferire carattere di certezza alla data di

una scrittura tutte le volte in cui lo scritto faccia corpo unico con il foglio sul quale il timbro stesso risulti apposto. Ciò in quanto, come riconosciuto dalla giurisprudenza, la timbratura eseguita in un pubblico ufficio deve **considerarsi equivalente ad un'attestazione autentica** che il documento è stato inviato nel medesimo giorno in cui è stata eseguita (Cassazione n. 5561/2004);

- l'utilizzo di **procedure di protocollazione** o di analoghi sistemi di datazione che offrano adeguate garanzie di immutabilità dei dati successivamente alla annotazione;
- **l'invio del documento ad un soggetto esterno**, ad esempio un organismo di controllo.

LA LENTE SULLA RIFORMA***Forma degli atti del processo con insidie per il contribuente***di **Angelo Ginex**

Seminario di specializzazione

Riforma Fiscale: D.Lgs. di revisione dei regimi IRPEF e IRES

Attuazione delega fiscale per redditi di lavoro autonomo e dipendente, agrari e d'impresa

Scopri di più

Con la recente **riforma** del **processo tributario** ad opera del **D.Lgs. 220/2023**, nell'impianto normativo contenuto nel D.Lgs. 546/1992, è stato introdotto l'[articolo 17-ter](#), rubricato "Degli atti in generale".

La disposizione citata, che contiene le regole attinenti alle **modalità di redazione** degli atti del processo tributario e alle **conseguenze processuali** derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, trova applicazione ai **giudizi instaurati, di primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1.9.2024**.

Nello specifico, l'[articolo 17-ter, D.Lgs. 546/1992](#), stabilisce che gli **atti** del processo, i **verbali** e i **provvedimenti giurisdizionali**, siano **redatti in modo chiaro e sintetico**.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa al **D.Lgs. 220/2023**, tale modifica è finalizzata alla **completa "digitalizzazione"** del processo tributario introducendo, quali principi generali, per la prima volta, i **principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte**, in modo speculare a quanto già previsto per il processo civile dall'[articolo 121 c.p.c.](#)

Al riguardo, deve ritenersi innanzitutto che quest'ultima disposizione ([articolo 121 c.p.c.](#)) **non** trova **applicazione al processo tributario**, vista l'introduzione di una disciplina ad hoc nel citato [articolo 17-ter](#).

Ne consegue che il **regolamento** contenente i **criteri di redazione**, i **limiti dimensionali** e gli **schemi informatici** degli atti giudiziari (cfr., **Ministero della Giustizia, decreto n. 110 del 7.8.2023**), applicabile ai procedimenti civili introdotti dopo il 1.9.2023, **non** assume alcuna **rilevanza** per il rito tributario.

Ciò detto, quanto alla disciplina speciale recentemente prevista per il **processo tributario**, si ritiene che l'affermazione dei **principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte** non sia comunque idonea a limitare la libertà del difensore nella redazione degli scritti difensivi, fermo restando che comunque **mancano precise indicazioni** normative o regolamentari sui **limiti dimensionali massimi**.

Pertanto, questi non soffrirà **alcun vincolo in termini di modalità o lunghezza**, potendo sempre parametrarli al caso concreto, tanto è vero che l'eventuale **difformità** rispetto ai nuovi canoni redazionali **non** è in alcun modo **sanzionata** in termini di invalidità dell'atto.

Inoltre, è d'uopo rammentare che il processo tributario è notoriamente un rito votato alla **trattazione scritta**, per cui un'eventuale **limitazione** della stessa con relativa sanzione apparirebbe quantomeno **irrazionale** rispetto ai principi cardine cui il processo tributario è informato.

Proseguendo oltre, l'[articolo 17-ter, D.Lgs. 546/1992](#), stabilisce che, salvo i **casi eccezionali** di cui all'[articolo 79, comma 2-quater, del D.Lgs. 546/1992](#), tutti gli **atti** e i **provvedimenti** del **giudice tributario**, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle corti di giustizia tributaria, nonché gli **atti delle parti e dei difensori** sono **sottoscritti con firma digitale**.

Quanto alle **conseguenze processuali** derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, è stabilito che nella **liquidazione** delle **spese di giudizio** si debba in ogni caso tenere conto della **violazione** ad opera dei difensori delle parti dell'**obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale** e delle **norme tecniche** del processo tributario telematico.

Analogamente, all'[articolo 15, comma 2-nonies, D.Lgs. 546/1992](#), è stabilito che nella **liquidazione** delle spese si tenga altresì conto del rispetto dei **principi di sinteticità e chiarezza** degli atti di parte.

Quindi, appare evidente come il legislatore abbia utilizzato la **violazione** di tali principi quale **"nuovo" criterio di liquidazione** delle spese processuali. E già questo sarebbe sufficiente **per avere più di qualche dubbio sulla modifica in esame**.

A ciò si aggiunga che il legislatore, in modo del tutto irrazionale, ha previsto l'**utilizzabilità** di tale nuovo criterio nell'ambito di **giudizi**, rispetto ai quali **non** può ancora trovare **applicazione** la norma (ovvero, l'[articolo 17-ter, D.Lgs. 546/1992](#)) che introduce i **nuovi criteri redazionali** di sinteticità e chiarezza.

La **conseguenza** di quanto appena rilevato è che le parti, al fine di scongiurare un'eventuale condanna alle spese, sono chiamate ad **uniformare** gli scritti difensivi dei **processi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, già a decorrere dallo scorso 5.1.2024** ai nuovi canoni di cui all'[articolo 17-ter, D.Lgs. 546/1992](#), che però trova applicazione ai **giudizi instaurati, di primo e secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1.9.2024**.

Da ultimo, si rileva che la novella cela un'ulteriore insidia per il contribuente laddove prevede che la **mancata sottoscrizione con firma digitale** dei **provvedimenti giudiziari** del giudice tributario determina la loro **nullità**.

Ciò significa che, nel caso di **sentenza non sottoscritta digitalmente favorevole al contribuente**,



questi avrà l'onere di proporre **tempestivamente appello o ricorso per cassazione** al fine di far valere tale vizio, altrimenti, trattandosi di **inesistenza giuridica** della sentenza, si verificherà la circostanza assurda per cui l'**atto impugnato** si renderà **definitivo**.

Viceversa, l'amministrazione finanziaria non sarà **mai gravata** del medesimo **onere**, poiché la mancata impugnazione della **sentenza non sottoscritta digitalmente ad essa favorevole**, comporterà comunque la definitività dell'atto. L'unica rinuncia potrebbe essere quella alle eventuali **spese di giudizio**.

Nasce il Manifesto dell'AI

di Redazione



Il Direttore Scientifico di EC News – Luigi Scappini – intervista il dott. Jacopo Deidda Gagliardo per l'Unione Giovani dottori commercialisti ed Esperti contabili.

L'incontro segue la giornata di presentazione del "[Manifesto dell'AI](#)", evento organizzato dall'Unione insieme ad Euroconference e TeamSystem.

Il Manifesto sull'Intelligenza Artificiale è stato realizzato per avvicinare i Commercialisti all'utilizzo di questa tecnologia. L'obiettivo principale è tracciare una rotta sui futuri utilizzi e sviluppi dell'IA per la nostra professione, esplicitando il nostro punto di vista e il nostro approccio. Infatti, questo non è il classico elaborato sulle IA, ma un lavoro di sviluppo che mira a individuare reali aree di impatto dove costruire concreti progetti e processi, più o meno grandi, in cui la professione del Commercialista incontra l'IA.

Euroconference e TeamSystem, da sempre partner delle professioni, hanno sposato questa linea. La digitalizzazione è una azione strategica per i due player per assicurare un futuro ambizioso ad una professione sempre più esigente.

1. Perché avete deciso di scrivere un Manifesto sull'intelligenza artificiale e qual è il vostro approccio all'IA?

Abbiamo deciso di scrivere un manifesto sull'intelligenza artificiale per avvicinare i Commercialisti all'utilizzo di questa tecnologia. Il nostro obiettivo principale è tracciare una rotta sui futuri utilizzi e sviluppi dell'IA per la nostra professione, esplicitando il nostro punto di vista e il nostro approccio. Infatti, questo non è il classico elaborato sulle IA, ma un lavoro di sviluppo che mira a individuare reali aree di impatto dove costruire concreti progetti e processi, più o meno grandi, in cui la professione del Commercialista incontra l'IA.

Nel panorama in continua evoluzione del nostro lavoro, l'evoluzione è imprescindibile. Come Commercialisti, siamo chiamati a trasformarci e ad abbracciare il cambiamento non come una

minaccia, ma come un'opportunità per migliorare il nostro operato e futuro. Secondo una ricerca di Goldman Sachs del maggio 2023, l'IA potrebbe portare alla perdita di circa 300 milioni di posti di lavoro nel mondo, inclusi ruoli qualificati e ben remunerati; questa ricerca ha contribuito ad alimentare e stimolare un senso di paura, che rimane il centro di tutta una serie di approcci, eventi e modus operandi. Tuttavia, abbiamo deciso di cercare di concepire l'IA non come un nemico, bensì come un alleato prezioso per rendere il nostro lavoro più efficiente e coinvolgente.

È conseguentemente fondamentale avviare un percorso di sensibilizzazione e formazione per riuscire a comprendere appieno il potenziale dell'IA e integrarla nei nostri processi lavorativi; infatti, l'IA, come strumento in continua evoluzione, può affiancarci con precisione e flessibilità nei compiti quotidiani, migliorando i nostri processi e quelli dei nostri clienti. A noi spetta il compito di comprenderne l'utilizzo, sfruttando le nostre competenze manageriali, intellettuali e strategiche: solamente attraverso un'attenta valutazione e un utilizzo consapevole potremo elevare il nostro lavoro a nuovi livelli di efficienza e soddisfazione, concependo le macchine come un mezzo e non come un fine. Pertanto, i Commercialisti non dovrebbero vedere l'IA come un sostituto, ma come un complemento alla loro expertise, un partner nella danza tra tecnologia e tocco umano, dove l'armonia di questa coppia può portare a prestazioni straordinarie.

2. In cosa si differenzia il vostro Manifesto?

Il nostro Manifesto si distingue per il suo approccio pratico e inclusivo, volto a delineare non solo il quadro teorico dell'IA ma anche le sue applicazioni concrete nel campo dei Commercialisti. Non si tratta di un semplice documento di ricerca dove trattare delicati temi come la normativa, la *privacy* o i *bias* discriminatori dell'IA, ma di un lavoro che ha il fine primario di individuare reali aree di impatto e secondario di creare la base di concept concreti di nuove IA per la nostra professione.

Dovendo arrivare ad *output* concreti, abbiamo infatti identificato due modalità principali di integrazione tra Commercialisti e IA: processi e progetti. Nel caso dei processi, l'IA è concepita come uno strumento che ci aiuta nel compimento di singole e semplici attività o nel raggiungimento di mansioni più complesse. Ad esempio, l'IA può essere utilizzata per la generazione di contenuti, il customer support, l'analisi dei dati, la creazione di presentazioni e la ricerca accademica. Questi strumenti possono essere integrati in maniera utile ed efficiente nei piccoli o grandi processi lavorativi.

Nel caso dei progetti, l'IA viene applicata a specializzazioni e branche della professione del Dottore Commercialista, creando valore *verticalmente*. Ad esempio, per la finanza agevolata, possiamo sviluppare algoritmi di matching IA per collegare le aziende con i finanziamenti adeguati; per la gestione del modello 231, IA per l'analisi del rischio; per l'internazionalizzazione, sistemi di traduzione e adattamento normativo automatizzati.

Questo approccio interconnesso tra processi e progetti ci consente di affrontare le sfide con elasticità, adattando l'IA alle nostre esigenze specifiche e migliorando continuamente i nostri metodi e strumenti. Il Manifesto, quindi, non solo introduce al mondo dell'IA, ma fornisce un percorso concreto e iterativo per l'integrazione tecnologica, proponendo soluzioni pratiche e progetti specifici che possano migliorare i processi lavorativi e valorizzare le competenze umane.

3. Quali scenari futuri possiamo immaginare nel rapporto tra Dottori Commercialisti e IA?

Nel futuro, possiamo immaginare un rapporto sinergico tra Dottori Commercialisti e IA, dove la tecnologia diventa un alleato prezioso per migliorare l'efficienza e la precisione dei servizi offerti. I Commercialisti, e in particolare quelli giovani, hanno un vantaggio competitivo grazie alla loro naturale propensione e capacità di utilizzare nuove tecnologie.

L'IA non solo può supportare i Commercialisti in compiti più o meno complessi in diverse branche di lavoro, ma può anche facilitare la formazione continua e l'aggiornamento professionale, aiutando i Commercialisti a rimanere competitivi in un mercato in evoluzione. Ad esempio, algoritmi di machine learning possono analizzare grandi quantità di dati per identificare tendenze economiche e finanziarie, fornendo ai Commercialisti informazioni preziose per consulenze più accurate e tempestive. Un altro scenario futuro riguarda l'internazionalizzazione delle imprese, dove l'IA può facilitare la gestione delle complessità normative e linguistiche, migliorando la comunicazione e la collaborazione tra team internazionali. Inoltre, l'IA può contribuire alla creazione di modelli predittivi che aiutano a pianificare strategie aziendali efficaci.

In conclusione, ci auguriamo che i giovani Commercialisti possano essere riconosciuti come partner strategici dalle autorità di regolamentazione e dalle PA per guidare lo sviluppo di nuove IA verticali, che siano in linea con le esigenze specifiche della professione e degli stakeholders pubblici e privati. Risulta essere conseguentemente fondamentale promuovere la formazione continua e l'accesso equo all'IA per tutte le generazioni di professionisti, affrontando le disparità digitali e promuovendo l'inclusività attraverso politiche che supportino l'aggiornamento e la riconversione professionale.

L'UNGDCEC si impegna affinché la professione del Commercialista guidi attivamente l'integrazione dell'IA nel nostro paese, promuovendo una sinergia che valorizzi tanto l'innovazione tecnologica quanto l'irriducibile valore professionale e umano.

[Visualizza il MANIFESTO](#)